

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER LA SOSTA NEGLI SPAZI RISERVATI ALLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA ED AI GENITORI DEI MINORI DI ANNI DUE

## **Art. 1 – Normativa di riferimento**

La disciplina di riferimento alla materia di cui trattasi si rinviene, ad oggi, nella seguente normativa:

1. La norma specificata introduce nel Nuovo Codice della Strada e specificatamente nell'art.7, comma 1, lett. d), punto 3) la possibilità, per i comuni, di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «*permesso rosa*».
2. Detta norma introduce di seguito nell'art.158 del Nuovo Codice della Strada, nel comma 2, la lett. g-bis) mediante la quale la sosta di un veicolo è vietata negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di *permesso rosa*;
3. Viene inoltre introdotto l'art. 188-bis (*Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni*), alla cui lettura si rimanda, che in sintesi consente agli enti proprietari della strada la capacità, per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada, di allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti. Per usufruire di dette strutture, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza. Detta norma prevede sanzioni graduate per chiunque usufruisce delle strutture senza avere l'autorizzazione prescritta o ne faccia uso improprio, ovvero, pur avendone diritto, usa dette strutture non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta.
4. Va ricordato che l'art.159 del Nuovo Codice della Strada prevede l'applicazione della sanzione accessoria amministrativa della rimozione del veicolo qualora, tra gli altri casi, venga posto in divieto di sosta su stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.
5. Con Decreto Ministero Infrastrutture 7 aprile 2022, pubblicato in G.U.n.119 del 23.05.2022, sono state fornite opportune indicazioni tanto nell'individuazione del segnale stradale quanto per il relativo pittogramma da apporre per individuare gli stalli di sosta riservata ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza e alle famiglie con bambini sino a due anni di età.

## **Art. 2 - Oggetto e finalità del Regolamento**

In virtù della previsione di cui allo specificato art.188-bis, il presente Regolamento disciplina il rilascio del contrassegno "*permesso rosa*", tanto nei riguardi delle donne in stato di gravidanza, quanto dei genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

Ai fini della fruizione delle agevolazioni previste, questa Amministrazione predispone, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, stalli di sosta riservati nelle aree limitrofe a edifici scolastici, edifici di sedi istituzionali, sedi di Azienda Sanitaria Locale.

Al fine di una rotazione ed effettiva fruizione degli stalli di sosta riservati, i provvedimenti adottati e la relativa segnaletica prevedono una limitazione oraria della sosta da dimostrarsi mediante "disco orario" e conseguente apposizione, all'interno del veicolo e sul cruscotto, di attestazione dell'arrivo ed inizio della sosta come definito dal successivo art.7.

### **Art. 3 – Istruttoria, rilascio ed efficacia del contrassegno “permesso rosa”**

1. Il procedimento per il rilascio del contrassegno per la sosta negli spazi riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con figli fino a due anni di età, è curato dal Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Frignano, in quanto corpo unico di Polizia Locale in forma associata, di cui il Comune di Pievepelago fa parte.
2. Il rilascio del contrassegno è riservato ai cittadini residenti nel territorio del Comune di Pievepelago.
3. Le modalità operative, la modulistica e i termini di rilascio sono stabiliti dal Comando di Polizia Locale dell'Unione, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
4. Il contrassegno rilasciato ai genitori avrà validità sino alla data di compimento del 2° anno di età del figlio.
5. Il contrassegno permesso rosa rilasciato alle donne in stato di gravidanza avrà validità sino a 20 giorni dopo la nascita del bambino; la validità potrà essere estesa sino alla data di compimento del 2° anno di età del figlio dietro presentazione di una nuova istanza, nelle medesime modalità, da parte dei genitori.
6. Il Comando di Polizia Locale provvede:
  - a ricevere le istanze da parte degli aventi diritto;
  - a svolgere l'istruttoria e la verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente con il supporto dei servizi demografici del Comune di Pievepelago;
  - al rilascio materiale del contrassegno "permesso rosa";
  - al controllo e alla verifica sull'uso corretto del contrassegno stesso;
  - all'eventuale revoca in caso di decadenza dei requisiti.
7. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il servizio associato di Polizia Locale presso l'Unione dei Comuni del Frignano venga sciolto o cessi la gestione associata, le competenze di cui ai commi precedenti saranno esercitate direttamente dal Comune di Pievepelago tramite il proprio Ufficio di Polizia Municipale, secondo le medesime disposizioni regolamentari.

### **Art. 4 – Soggetti titolati a presentare la richiesta**

Possono sostare nelle aree di sosta di cui al precedente articolo i veicoli che espongono il contrassegno “permesso rosa”. Il permesso può essere richiesto dai seguenti soggetti aventi residenza nel Comune di Pievepelago:

- gestanti sino alla nascita del bambino e, comunque con validità posticipata sino a 20 giorni dopo la nascita del bambino;
- uno dei genitori del bambino, con validità sino alla data del compimento del secondo anno di vita.

## **Art. 5 - Disposizioni attuative del rilascio e dell'estensione di validità del permesso rosa**

1. L'istruttoria relativa al rilascio del *permesso rosa* verrà avviata a seguito di istanza, da presentarsi esclusivamente a cura della donna in stato di gravidanza. Ovvero da uno dei due genitori in caso di bambino di età non superiore a due anni.
2. Il modulo di istanza, unico per entrambi i casi e presente come allegato a codesto Regolamento, verrà caricato sul sito web dell'Ente.
3. L'istanza dovrà contenere:
  - a. copia fronte-retro di valido documento di identità e codice fiscale del richiedente;
  - b. certificato medico attestante lo stato di gravidanza, con indicazione della data presunta del parto.
  - c. marca da bollo da € 16,00 (o di importo eventualmente aggiornato per legge).
4. Anche l'istanza da presentare per l'estensione di validità del *permesso rosa* dovrà contenere quanto previsto al precedente comma, oltre al precedente *permesso* scaduto di validità.
5. Il modulo prevederà la presenza delle necessarie dichiarazioni inerenti fatti, qualità e stati soggettivi, necessari all'istruttoria del procedimento, da rendere a cura del richiedente ai sensi dell'art.18 della L.241/1990 e degli artt.46 e 47 del dpr 445/2000.

## **Art. 6 - Duplicato del permesso rosa per smarrimento, furto o deterioramento**

In caso di smarrimento, furto o deterioramento del *permesso rosa*, l'istanza tesa all'ottenimento del duplicato dovrà contenere quanto già previsto dal comma 3 del precedente articolo, oltre alla denuncia di smarrimento o furto rilasciata da Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero al precedente *permesso* qualora deteriorato.

Il nuovo *permesso* avrà medesima numerazione e medesima scadenza dell'originale.

## **Art. 7 – Disciplina della sosta**

La disciplina della sosta nei parcheggi rosa è regolamentata dal Codice della Strada e soggetta alle sanzioni dallo stesso previste. Al fine di consentire la regolare fruizione degli stalli la durata massima della sosta è fissata in tre ore consecutive ed il tagliando dovrà essere quindi esposto unitamente all'indicazione dell'orario di arrivo.

## **Art. 8 - Disposizioni di utilizzo del permesso**

1. L'utilizzo del permesso rosa è strettamente personale.
2. Può essere utilizzato esclusivamente quando a bordo del veicolo si trova la donna in stato di gravidanza titolare del permesso, o il bambino inferiore ad anni due per il quale il permesso sia stato rilasciato.
3. Il permesso non è vincolato ad uno specifico veicolo, ma a qualunque veicolo sia "al servizio" del titolare ovvero del bambino inferiore ad anni due. In conseguenza, le agevolazioni normative sono legate all'esposizione del medesimo permesso, che dovrà essere posto bene in vista con la dovuta diligenza da parte del titolare, ai fini del controllo sull'osservanza delle norme.
4. Il permesso sarà dotato di elemento anti-contraffazione.

5. L'inosservanza delle disposizioni precedenti esporrà tanto il titolare del permesso, quanto il proprietario del veicolo, alle sanzioni previste per le violazioni alle norme specificate del Nuovo Codice della Strada.
6. Il permesso consente esclusivamente la sosta negli stalli riservati di cui all'art.2 del presente Regolamento, con riferimento all'art.188-bis del Nuovo Codice della Strada, su tutto il territorio nazionale. Non consente la sosta negli stalli di sosta riservata a diversamente abili di cui all'art.188 del Nuovo Codice della Strada, né la sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento, né deroghe alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada, quali la circolazione nelle corsie riservate a particolari categorie di veicoli o il divieto di sosta. Inoltre non è condizione ostacolante l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, prevista dagli artt.159 e 215 del Nuovo Codice della Strada e dagli artt. 354 e 397 del Regolamento di esecuzione e attuazione, DPR 495/1992.
7. Entro gg. 30 dalla data di scadenza, il permesso dovrà essere restituito a cura del titolare o da persona da questi delegata.

### **Art. 9 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento, si applicano le norme del Nuovo Codice della Strada.  
e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Fanno parte integrante del presente Regolamento gli allegati:

1. Contrassegno "permesso rosa", realizzato sul fac-simile del contrassegno di parcheggio per disabili, previsto in Fig. V 4 art.381 del Reg.to del Nuovo Codice della Strada;
2. Fac-simile segnaletica verticale.

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale e sua conseguente esecutività.